Civile Sent. Sez. 3 Num. 6321 Anno 2019
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA
Data pubblicazione: 05/03/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 12962-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. FRANCESCO CAIO, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA PROCOPIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

2018
3007

- ricorrente -

contro

BOLLATI RENATA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SGROI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 252137/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento;

udito l'Avvocato PAOLA FABBRI;

udito l'Avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA PROCOPIO;

udito l'Avvocato MARCO SGROI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Poste Italiane Spa ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva respinto l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Piacenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avanzata da Renata Bollati contro il titolo esecutivo ed il precetto a lei notificati dalla società in relazione all'importo oggetto di condanna, per fatti di rilevanza anche penale, in ordine ai quali era stata accertata la sua responsabilità contabile con la sentenza definitiva della Corte dei Conti n° 101/1994, depositata il 25.3.1994.
Per ciò che interessa in questa sede, il credito residuo venne dichiarato prescritto ai sensi dell'art. 1 co.2 della L. n° 20/1994.
2. L'intimata ha resistito con controricorso e memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n° 3, la violazione e falsa applicazione dell'art.1 c. 2 e c. 2ter della L. 20/1994 e degli artt. 2953 c.c e 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Lamenta che la Corte d'Appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, aveva interpretato erroneamente l'art. 1 co. 2 della L. 20/1994 che, nel limitare a cinque anni la prescrizione dell'azione di responsabilità contabile dei dipendenti pubblici, si riferiva all'azione di accertamento (con annessa eventuale condanna al risarcimento) ma non al recupero successivo derivante dall'esecuzione della sentenza già emessa e divenuta definitiva, per la quale continuava a trovare applicazione l'art. 2953 c.c, disciplinante il termine di prescrizione delle sentenze passate in giudicato.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, la nullità della sentenza per omessa pronuncia o, ex art. 360 co 1 n°3 cpc, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 112 e 132 co 2 n° 4 cpc, con violazione dell'art. 111 Cost. .

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Assume che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla specifica censura relativa alla sussistenza di atti interruttivi (la cui esistenza era stata già negata dal Tribunale che aveva affermato che il riconoscimento di debito doveva essere espresso con condotta volontaria), atti che, nel caso di specie, erano stati posti in essere attraverso le ritenute mensili sulla pensione, mai contestate dalla Bollati che aveva, anzi, aderito all'iniziale piano di rientro: la ricorrente deduce, al riguardo, che tale condotta doveva essere qualificata come un comportamento concludente talmente inequivoco da costituire il presupposto di cui all'art. 2944 c.c. per ritenere che il suo diritto fosse stato dalla controparte riconosciuto.

3. Con il terzo motivo, infine, la società deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti; ed, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co 2 L. 20/1994, dell'art. 2934 c.c e degli artt. 2944 c.c, 115 e 116 cpc.

Assume, al riguardo, che anche la condotta della Bollati (che non aveva mai contestato la pretesa di recupero del credito) doveva ritenersi un fatto storico che la Corte territoriale non aveva affatto esaminato, incorrendo altresì nell'errata interpretazione sia delle norme in materia di prescrizione sia della condotta della società che aveva esercitato il proprio diritto attraverso le trattenute sul trattamento di quiescenza , risultanti dagli atti prodotti.

4. Il primo ed il terzo motivo devono essere congiuntamente esaminati per intrinseca connessione logica.

Essi sono entrambi fondati.

4.1. In ordine al primo, l'interpretazione dei giudici di merito è erronea in quanto l'art. 1 co 2 L. 20/1994, nel sancire che il diritto al risarcimento del danno si prescrive "in ogni caso" in cinque anni dalla data del fatto o dalla scoperta (se venga occultato), si riferisce all'azione di accertamento del fatto costitutivo della pretesa e della condanna ad esso conseguente.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, in fattispecie assimilabile al caso in esame che "l'azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 2947 c.c., ma al termine decennale della "*actio iudicati*" ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria " (cfr. Cass. 430/2019).

A tale principio questo collegio intende dare seguito in quanto la "specialità" del regime prescrizionale va interpretata con riferimento all'inizio del giudizio di accertamento del diritto e declinata in relazione alla qualificazione della domanda proposta, ma non può valere a superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato che ha definito "quel" giudizio, per la quale si applica l'art. 2953 c.c e, dunque , il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 6901/2015; Cass. SU 23397/2016; Cass. 2003/2017) .

4.2. E, tanto premesso, anche la terza censura risulta fondata sotto entrambi i profili prospettati.

La Corte territoriale, infatti, negando del tutto che "fra la notifica della sentenza avvenuta in data 30.8.1994 ed anteriormente alla notifica del precetto avvenuta in data 3.4.2004 (cfr pag. 3, secondo cpv della sentenza impugnata)", fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione, non ha affatto esaminato le trattenute sulla pensione mensilmente effettuate dalla società, documentate nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 19 del ricorso primo cpv) ed oggetto di specifica censura nel giudizio d'appello (cfr. il richiamo a pagg. 15,16 e 17 del ricorso).

4.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato" (cfr. Cass. 16465/2017; Cass. 7820/2017; Cass. 15714/2018).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ricorre pertanto il vizio di cui all'art. 360 co 1 n° 5 cpc (applicabile *ratione temporis* al caso in esame anche in presenza di c.d. "doppia conforme"), in quanto la Corte, effettivamente, ha omesso di valutare sia la documentazione prodotta che la condotta e l'intenzione della debitrice, tenuto conto che dalle emergenze processuali risultava che, per numerosi anni, la Bollati aveva ricevuto gli emolumenti pensionistici gravati da trattenute mensili che non erano mai state da lei contestate.

4.4. E, in relazione a ciò, deve ritenersi fondata anche la seconda censura del terzo motivo: infatti, tenendo conto che la sentenza della Corte dei Conti risale al 25.3.1994 e risulta notificata il 30.8.1994; che la prima richiesta di pagamento è del 22.1.2004; e che con successiva intimazione del 27.8.1994 è stata richiesta l'intera somma, deve concludersi che i giudici d'appello abbiano errato nel ritenere che non fossero stati posti in essere validi atti interruttivi anteriormente alla notifica dell'atto di precetto.

5. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento degli altri due.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione che provvederà al riesame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto:

"la "specialità" del regime prescrizionale va interpretata con riferimento all'inizio del giudizio di cognizione e va declinata in relazione alla qualificazione della domanda proposta, ma non può valere a superare la disciplina ordinaria relativa agli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato che ha definito "quel" giudizio, per la quale si applica l'art. 2953 c.c e, dunque , il termine di prescrizione decennale";

"un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere la propria pretesa nei confronti del soggetto obbligato il quale, ove non la contesti, pone in essere comportamenti concludenti che traducendosi nel riconoscimento del diritto fatto valere contro di lui, concorrono, ex art. 2944 c.c, a consolidare l'effetto interruttivo: la valutazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle reciproche condotte è rimessa al giudice di merito che ha il compito di esaminare, fornendo adeguata motivazione, tutte le emergenze processuali dalle quali possano essere tratte conseguenze significative al fine di qualificare i comportamenti omissivi o commissivi tenuti ".

La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19.12.2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale